



LUISA ROSSI
Notaio

Repertorio n.30842

Fascicolo n.13882

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

"FONDAZIONE FILIPPO FATTORI" O.N.L.U.S. con sede in Pesaro

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di ottobre alle ore dieci.

20.10.2020

In Pesaro, nel mio studio, via Guidubaldo II della Rovere n. 9.

Avanti a me Dott. LUISA ROSSI, Notaio in Pesaro iscritto al Collegio Notari-
le dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino,

sono presenti i Signori

Avv. Giuseppe Fattori, nato a Sant'Angelo in Lizzola il giorno 8 dicembre
1936, residente a Pesaro, viale XI Febbraio n. 42;

Dott. Luciana Marcelli nata a Pesaro il 13 giugno 1943, residente a
Pesaro, viale XI Febbraio n. 42.

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono
certo, i quali dichiarano di intervenire al presente atto quale soci fonda-
tori, e l'Avv. Giuseppe Fattori anche quale Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione, della "Fondazione Filippo Fattori" O.N.L.U.S., con sede in
Pesaro, via Passeri n. 159, costituita con atto a rogito Notaio Gabriele
d'Ovidio in data 18 luglio 1990, rep. 35104/5462, registrato a Pesaro il 27
luglio 1990 al numero 1143 riconosciuta persona giuridica con decreto del
presidente della Giunta della Regione Marche in data 26 settembre 1990 al n.
7099.

I medesimi comparenti danno atto che è riunita in questo giorno ora e luogo
l'Assemblea della fondazione stessa della quale assume la Presidenza per

REGISTRATO
a PESARO
il 10/11/2020
n. 4932
Serie 1T

unanime designazione degli intervenuti l'avv. Giuseppe Fattori

Quindi il Presidente dichiara:

- che sono presenti essi comparenti, quali soci fondatori;
- che del Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente in persona di esso Comparsante avv. Giuseppe Fattori.

Dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente punto posto all'ordine del giorno:

"Decisione in ordine all'adozione di un nuovo testo dello Statuto Sociale della Fondazione in ottemperanza della normativa prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Riforma del Terzo Settore)".

E chiama me Notaio a redigere il verbale.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue

Sull'unico argomento all'ordine del giorno il Presidente espone all'Assemblea che le modifiche da apportare allo Statuto della "Fondazione Filippo Fattori" O.n.l.u.s. consistono nell'adeguare il vigente testo dello statuto sociale alle disposizioni previste dal suddetto decreto al fine dell'iscrizione della Fondazione stessa, previa istituzione, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente precisa che le suddette modifiche consistono, tra l'altro

- = nel prevedere nella denominazione sociale l'acronimo "ETS" oppure "Ente Terzo Settore";
- = nell'ampliare l'oggetto sociale inserendo anche le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;
- = nel prevedere e disciplinare
- l'organo di controllo e il revisore legale dei conti;

- la chiusura degli esercizi sociali e la redazione del bilancio secondo le linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017;

= nell'introduzione dei libri obbligatori;

= nel disciplinare lo scioglimento, l'estinzione e la devoluzione del patrimonio della Fondazione, nonché la trasformazione, fusione e scissione della stessa.

Infine il Presidente ricorda all'assemblea che fintantoché non verrà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alla fondazione continueranno ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (disciplina delle "O.N.L.U.S.") per quanto non abrogate dalla norma sopra richiamata e che essendo la Fondazione un ente con personalità giuridica la presente modificazione statutaria deve essere sottoposta all'approvazione dell'autorità regionale.

Il Presidente dà quindi lettura all'Assemblea del nuovo testo dello statuto coordinato con le illustrate modifiche e a questo punto invita l'Assemblea a deliberare sull'argomento appena esposto.

L'Assemblea, dichiarandosi bene edotta, delle proposte modificazioni, all'unanimità delibera:

1. di modificare il vigente testo dello statuto sociale in ottemperanza del D.Lgs. 117/2017, approvando quindi il nuovo testo dello statuto sociale nella formulazione ora letta dal Presidente.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto dell'Ente aggiornato con le modifiche apportate composto di 16 (sedici) articoli, che io Notaio allego a questo atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai Componenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'assemblea viene sciolta essendo le ore dieci e minuti venti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio in tre pagine e fin qui della presente di un foglio e del medesimo ho dato lettura ai Componenti che da me interpellati lo hanno approvato e lo hanno sottoscritto unitamente a me Notaio alle ore dieci e minuti venticinque.

F.to Giuseppe Fattori - Marcelli Luciana - Luisa Rossi Notaio



LUISA ROSSI
Notaio

Allegato "A" all'atto n.30842/13882

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE FILIPPO FATTORI"

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE FILIPPO FATTORI".

La fondazione viene costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Riforma del Terzo Settore), fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad essa si applicano le disposizioni del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (disciplina delle O.N.L.U.S.) per quanto non abrogate dalla norma sopra richiamata.

Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione "FONDAZIONE FILIPPO FATTORI - ETS". Fino a tale evento la fondazione utilizzerà nella denominazione l'acronimo di "O.N.L.U.S.", oltre che in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Pesaro.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali; di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie istituite nell'ambito dei rispettivi territori comunali.

Art. 2

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha per scopo principale la lotta contro le malattie neurologiche ed in modo specifico contro le distrofie.

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- assegnare borse di studio, premi e riconoscimenti a studiosi e ricercatori e ciò anche collegandosi con Enti ed Associazioni che operano nello stesso campo;
- corrispondere aiuti, supporti e sussidi a Enti o persone, segnatamente ai giovani, che siano affetti da malattie neurologiche e versino in particolare stato di bisogno o sia particolarmente meritevoli, in primo luogo ai residenti nella città di Pesaro;
- conferire riconoscimenti alle persone che si dedicano con affetto ed abnegazione alla cura ed assistenza delle persone affette da malattie neurologiche, perchè non si dimentichi che la qualità della loro vita dipende solo dall'amore delle persone che le circondano.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto

dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con:

" i redditi derivanti dal patrimonio;

" le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopracitate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Art. 4

Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno

o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 5

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- " l'Organo di Amministrazione;
- " l'Organo di Controllo.

Art. 6

Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto da un numero minimo di due a un massimo di cinque membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione verranno nominati dai Soci fondatori, fin quando anche uno solo di questi sarà in vita, anche per più mandati senza limiti di tempo.

Successivamente saranno nominati dal Presidente in carica, o da quando quello che sarà nominato, a propria scelta; dureranno in carica quattro anni e saranno eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che:

- a. si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b. siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

I componenti dell'Organo di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Le cariche dei membri dell'Organo di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall'Organo stesso.

L'avv. Giuseppe Fattori è Presidente a vita.

In caso di sua scomparsa, dimissioni o impedimento gli succede la moglie Luciana Marcelli, pure a vita.

A questi succederanno come Presidenti i discendenti di Luigi Marcelli e di Giuseppe Franchini Fattori che saranno nominati dal Presidente del Consiglio Notarile di Pesaro.

Ogni quattro anni sarà nominato alternativamente un discendente della famiglia Marcelli ed uno della famiglia Fattori che risieda in Pesaro:

- dovrà essere preferito nella singola famiglia chi avrà conservato il cognome di origine.

Qualora vengano a mancare discendenti, la scelta dovrà ricadere su persona capace e meritevole anche fuori della suddetta discendenza, sempre su designazione del Presidente del Consiglio Notarile di Pesaro.

Gli altri membri, una volta deceduti i soci fondatori saranno nominati dal Presidente della Fondazione a propria scelta, purché rispondano alle caratteristiche di cui al precedente punto 6).

Dovranno comunque essere scelti a far parte del C.D.A., un medico, un legale ed un commercialista.

Art. 7

Decadenza e esclusione

I membri dell'Organo di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dall'Organo di Amministrazione:

" il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

" l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

" il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 8

Poteri

All'Organo di Amministrazione spetta :

- a) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- b) redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento in relazione a - il bilancio e il bilancio sociale
- c) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- d) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- e) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- f) approvare eventuali regolamenti interni;
- g) deliberare lo scioglimento e la devoluzione ai sensi dell'art. 16 nonché

la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

h) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l'Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

i) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

Adunanze

L'Organo di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri dell'Organo di Amministrazione al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere

prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 8 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'Organo di Amministrazione.

Art. 10

Organo di controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dai soci fondatori.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di

cui all'art. 31 del D.L.gs. 3 luglio 2017 n. 117, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.11

Il Revisore

La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, dai soci fondatori e dopo di loro dal Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

La carica è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dall'Organo di Amministrazione.

Art.12

Libri

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDTS - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo Direttivo di

almeno tre (3) giorni.

Art.13

Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta (30) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo rimborso delle spese - effettivamente documentate - sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.

Art.14

Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un (1) milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000,00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art.15

Trasformazione, Fusione, Scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 9 del presente statuto.

Art.16

Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione.

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legge ordinaria, alle leggi speciali in materia, norme accessorie e regolamentari di attuazione.

F.to Giuseppe Fattori - Marcelli Luciana - Luisa Rossi Notaio